

D.M. 37/2008 – orientamento sull'obbligo, casi previsti e soggetti dichiaranti

Il D.M. 37/08 ha reso il progetto sempre obbligatorio, differenziando solo i soggetti che devono firmarlo a seconda delle diverse tipologie di impianto

Il D.M. 37/08 stabilisce che il progetto dell'impianto elettrico è **sempre obbligatorio** in tutti i casi in cui si deve procedere con l'installazione, la trasformazione o l'ampliamento di un edificio, indipendentemente dalla destinazione d'uso. Per la violazione dell'obbligo di progetto sono previste sanzioni amministrative da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 con riferimento all'entità e alla complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.

Il D.M. 37/08 specifica che in alcuni casi il progetto può essere firmato dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice, mentre in altri da un *professionista iscritto negli albi professionali*.

Tipologia di impianto per cui vige l'obbligo di progetto firmato da un professionista abilitato:

Il progetto di un impianto elettrico è sempre obbligatorio, come sancito dal D.M. 37/2008, mentre le tipologie di impianti per cui il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto agli albi professionali sono definite dall'art. 5:

1. impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere per:
 - **edifici ad uso civile:**
 - per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata **superiore a 6 kw**;
 - per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 m²;
 - **edifici adibiti ad attività produttive, commercio, terziario ed altri usi:**
 - per le utenze alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione;
 - per le utenze alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 m²;
2. impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
3. impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI quali:
 - locali adibiti ad uso medico;
 - locali adibiti ad uso medico per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio;
4. impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
 - quando coesistono con impianti elettrici aventi obbligo di progetto.
5. impianti di rilevamento antincendio:

- quando sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi;
- quando gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.

In tutti gli altri interventi non ricadenti nelle fattispecie degli impianti indicati, il progetto può essere predisposto anche a cura del responsabile tecnico dell'impresa installatrice.

OBBLIGO PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO

DM 37/2008



Eccezioni all'obbligo di progetto dell'impianto elettrico: ecco i casi in cui non è previsto il progetto

L'art.10 del D.M. 37/2008 definisce i casi in cui non è previsto l'obbligo di progetto dell'impianto elettrico, ossia per:

- la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari;
- l'installazione di elettrodomestici, ascensori, porte o cancelli automatici;
- gli interventi che rientrano nella manutenzione ordinaria.

In tali casi non è richiesta redazione di progetto **né da un professionista né dell'impresa**, fermo restando l'obbligo del **rilascio della dichiarazione di conformità**.

Obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità

Una volta redatto il progetto, conclusi i lavori e verificata la funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice è obbligata a rilasciare la "**dichiarazione di conformità**" secondo quanto stabilito dall'art. 7 del D.M. 37/2008.

Sono previste sanzioni amministrative nel caso di accertata violazione di tale obbligo che comporta l'applicazione di importo (da 100,00 € ad 1.000,00 €) che varia a seconda dell'entità e complessità dell'impianto, del grado di pericolosità e di altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.